

## **Circolare Ministero dell'Industria n. 3286/c 19-6-1992, punti 4b), 4c), 4d)**

Immedesimazione e univocità: institore, titolare, dipendente, socio, familiare collaboratore  
4b) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa e ciò anche in relazione alla prerogative e alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore (art. 2203 e ss. c.c.) ci occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico.

4c) Si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività di autoriparazione debba avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa nella qualità di titolare, di dipendente, di socio o di familiare collaboratore.

4d) La dizione "alle dipendenze di imprese operanti nel settore" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, ad avviso dello scrivente deve intendersi come ricomprensivo non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l'impresa da parte del titolare, dei soci o dei familiari collaboratori.

### **Parere a CCIAA Padova 26-1-2018 prot. 46058**

Procura

Al M.i.S.E. è stato chiesto se una procura notarile conferita per comprovare l'immedesimazione tra il responsabile tecnico/procuratore e l'impresa conferente avente il seguente contenuto fosse idonea a dimostrare il requisito in parola "... AL SIGNOR ... E' STATO CONFERITO OGNI PIU' AMPIO ED OPPORTUNO POTERE PERCHE' IN NOME, VECE E CONTO DELLA SUDETTA SOCIETA' ABBIA A COMPIERE ATTI ED OPERAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI MECCATRONICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, LEGGE 5 (CINQUE) FEBBRAIO 1992 (MILLENOVECENTONOVANTADUE) N. 122 E OGNI PIU' AMPIO ED OPPORTUNO POTERE AFFINCHÉ ABBIA AD EFFETTUARE IN NOME, VECE E CONTO DELLA PREDETTA SOCIETA' TUTTE LE OPERAZIONI DI CUI ALLA CITATA LEGGE 122/92. IN PARTICOLARE, IL NOMINATO PROCURATORE CONTROLLERÀ LA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, RIMANENDO AUTORIZZATO A FARE TUTTO QUANTO FOSSE NECESSARIO PER L'ESERCIZIO DEL PRESENTE MANDATO."

Al riguardo si ribadisce quanto affermato con precedenti pareri riguardanti sia la Legge 46/90 che il decreto ministeriale 37/2008 (installazione di impianti tecnologici), applicabili per analogia anche al settore dell'autoriparazione, laddove è stato precisato - limitatamente alla sola fattispecie ipotizzata da codesta Camera - che ***possa essere nominato a responsabile tecnico il solo soggetto dotato di una procura institoria, poiché solo con una procura institoria un soggetto può ritenersi immedesimato nell'impresa.***